

- NEWS N°02 FEBBRAIO 2020 -
LA NEWSLETTER CHE TI TIENE AGGIORNATO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: CHIARIMENTI SULLO STOP ALLO SCONTO IN FATTURA AL POSTO DELL'ECOBONUS

AGENZIA DELLE ENTRATE: DAL 1° GENNAIO 2020, PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, NON È PIÙ POSSIBILE SCEGLIERE TRA LA DETRAZIONE SPETTANTE E LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO AL FORNITORE CHE LI HA REALIZZATI

La legge di Bilancio 2020 chiude il capitolo dello sconto in fattura

Per i mondi dell'edilizia, della serramentistica e impiantistica, l'abrogazione di fatto dell'articolo 10 del Decreto Crescita e il confinamento sui lavori medio-grandi del meccanismo dello sconto in fattura che per gli ultimi tre mesi dell'anno ha fatto felici pochi e ha reso scontenti tantissimi questo è un momento importante.

ABROGATO LO SCONTO IN FATTURA

176. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 2, 3 e 3-ter sono abrogati.

LO SCONTO IN FATTURA RISORGE MA LIMITATO A OPERE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 200 000€

70. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai

propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

PROROGATI ECOBONUS, BONUS CASA e BONUS MOBILI FINO AL 31.12.2020

175. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020» e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi;

3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2020 »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 », le parole: « anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 », le parole: «anno 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 » e le parole: « nel 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020 ».

Art. 14 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

Art. 16 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

Per approfondimenti si rimanda a

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/30/304/so/45/sg/pdf>